COMUNE DI SAN GIORGIO MORGETO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Prot. n. 4489 Ordinanza n. 5

IL SINDACO

Premesso che la nostra amministrazione comunale intende favorire l'aggregazione giovanile ed al contempo mettere in atto adeguate norme di civile convivenza;
Posto che la piazza principale del paese è il luogo di aggregazione per eccellenza per tutti gli abitanti di qualsiasi età, occorre normare lo svolgimento di alcune attività al fine di garantire una migliore e tranquilla fruibilità dei luoghi;
Premesso che occorre salvaguaguardare l'integrità degli edifici pubblici e privati senza consentire attività ludiche non consone che possono arrecare danni agli edifici;
Premesso che questa amministrazione comunale intende conciliare le esigenze del tempo libero delle diverse fasce di età in spirito di assoluta disponibilità garantendo comunque la tranquillità ed il benessere civico degli abitanti della zona;
Premesso altresì, che nel corso delle ore notturne, in piazza si sono verificati giochi e schiamazzi che hanno arrecato disturbo ai cittadini residenti ;

Considerato che per attuare quanto premesso a tutela della sicurezza urbana ed in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile e l'aggregazione sociale ;

Ribadendo che comportamenti non adeguati costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali di un vasto gruppo di cittadini rendendo difficile la fruibilità degli spazi pubblici e la civile coinvivenza anche condizionando il riposo notturno dei residenti in zona;

Rilevato sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico, nonchè la quiete pubblica, alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni che potrebbero favorire il degrado ed il disordine sociale,provvedimento che renda più efficace l'azione delle forze dell'Ordine;

Richiamato il D.L. n. 92/98 convertito nella legge n. 125/2008 recante norme in materia di sicurezza pubblica e il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal predetto decreto legge che rafforza i poteri del Sindaco nelle funzioni di competenza statale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 659 del C.P.,

ORDINA

E' fatto divieto nella Piazza dei Morgeti di giocare a pallone.
E' altresì fatto divieto di tenere comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o di privati e che possano arrecare molestie a passanti o a persone che sostano o si intrattengono in detti spazi;
E' altresì fatto divieto nella Piazza dei Morgeti di arrecare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone durante la fascia notturna mediante schiamazzi o rumori molesti;

Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00. Delle violazioni commesse da minori risponderanno coloro i quali sono tenuti per legge alla loro sorveglianza.

Agli Agenti della Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza

DISPONE

Che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza e, che altresì venga pubblicato sul sito internet del Comune di San Giorgio Morgeto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Calabria, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorno dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, lì 29/05/2018

IL SINDACO

(Dott. Salvatore Valerioti)